



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Avv. Postiglione Antonio**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Patrone Gaetano**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>9</b>	<b>08/01/2024</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Proroga della validita' dei decreti dirigenziali emessi in applicazione del decreto dirigenziale n. 523 del 04 agosto 2023, avente ad oggetto: Avviso istituzione elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori socio sanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (Art.13 D.L. 17/03/2020, n.18 e s.m.i)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO** che

- a) il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente sostituito dall' art. 4, comma 8-sexies, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 13, rubricato "Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione" dispone che "fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto";
- b) "per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge";
- c) il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che dispone all'art. 6 bis, rubricato "Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie": "al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.";
- d) il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, al comma 5 quater dell'art. 10 rubricato "Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19" ha disposto che "all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
- e) l'esercizio in via temporanea della professione sul territorio regionale per i soggetti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e che non risiedono in Italia è condizionato alla titolarità di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa;
- f) il D.L. 30 marzo 2023, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023 n.56, al comma 2 dell'articolo 15 rubricato "Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero" recita: " Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al comma 1" ed il successivo comma 3 dispone che "Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

**RICHIAMATO** il

Decreto Dirigenziale n.523 del 04/08/2023: "Avviso istituzione elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)

**RILEVATO** che

allo stato attuale non è stata sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 15 della L. 26 maggio 2023 n.56 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 marzo 2023, n.34 e che conseguentemente non è possibile adottare i relativi provvedimenti attuativi richiamati al successivo comma 3.

**CONSIDERATO** che

Il richiamato Decreto Dirigenziale nell'istituire l'elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.) ha fissato, per i decreti emessi a favore di questi, la scadenza al 31/12/2023.

**RITENUTO** di

dover prorogare, fino all'adozione dell'Intesa prevista dal comma 2 dell'art. 15 della Legge 26 maggio 2023, n.56 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 marzo 2023 n.34, la validità dei decreti adottati in applicazione del Decreto Dirigenziale n.523 del 04/08/2023: "Avviso istituzione elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.).

**ACCERTATA**

l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e Dlgs. 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e delle risultanze degli atti richiamati in premessa.

Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

**DECRETA**

1. di prorogare fino all'adozione dell'Intesa prevista al comma 2 dell'art. 15 della Legge 26 maggio 2023, n.56 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 marzo 2023 n.34, la validità dei decreti adottati, in applicazione del Decreto Dirigenziale n.523 del 04/08/2023: "Avviso istituzione elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.),
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, alla UOD Personale del Servizio Sanitario Regionale, alle Aziende sanitarie pubbliche della Campania, alle Associazioni datoriali dell'Ospedalità privata, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Campania, agli Ordini Provinciali degli Infermieri della Campania, all'Ordine Professionale Interprovinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione